



Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione

Nota istruttoria
n. 2/2011

La relazione informativa 2009-2010 sull'attuazione della legge regionale 9/2009

*(Disposizioni in materia di politiche
di sicurezza e ordinamento
della polizia locale)*

Le politiche di sicurezza
della l. r. 9/2009

Il mandato informativo
e le informazioni prodotte

I dati del progetto
Mare sicuro

I Corpi e i Servizi
di Polizia locale

Qualità e rispondenza
della relazione
al mandato informativo

Le politiche di sicurezza della l.r. 9/2009

Quale contributo della Regione allo sviluppo della **cultura della legalità** e alla **prevenzione dei fenomeni di criminalità**, la legge prevede **interventi di sicurezza urbana e territoriale** di rilievo regionale, locale, relativi ad accordi con lo Stato e **patti locali** per l'integrazione tra politiche di sicurezza e azioni locali da programmare annualmente entro il 1 marzo con deliberazione della Giunta regionale (*pareri CAL e Commissione consiliare competente*).

Un apposito **Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata** svolge funzioni di supporto per l'organo di governo, mediante attività di monitoraggio, ricerca, analisi, valutazione e informazione.

E' previsto il coinvolgimento del **volontariato e dell'associazionismo**, previa formazione dei volontari e la possibilità per gli enti locali di ricorrere alla collaborazione di **istituti di vigilanza privata**.

La legge disciplina **l'organizzazione e lo svolgimento coordinato delle funzioni di polizia locale** degli Enti locali e delle loro forme associative prevedendo:

- l'istituzione di **Corpi di polizia locale** comunali e provinciali (almeno 8 operatori) anche in forma associata, e **Servizi di polizia locale** (almeno 3 operatori) in forma associata per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
- l'istituzione di un **Comitato tecnico regionale per la polizia locale** con funzioni di studio e consulenza in materia di coordinamento e di sviluppo dell'uniformità operativa
- l'istituzione di un **Unità di coordinamento regionale** per la gestione delle situazioni di emergenza alle dipendenze del Presidente della regione
- la **formazione permanente** del personale impiegato (Scuola per la Polizia locale)
- il ricorso a **tecnologie** per il **coordinamento**, la **collaborazione** e la **comunicazione** con le **Forze dell'ordine** presenti sul territorio regionale

Demandata a regolamenti regionali (7) la disciplina su: volontari; contributi agli EELL e alle imprese; strumenti di autotutela; requisiti accesso ai ruoli di P.L.; caratteristiche mezzi operativi, tessere di riconoscimento e divise; Unità di coordinamento.

Il mandato informativo

Art. 27

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di tutela della sicurezza urbana e territoriale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenti tra i vari aspetti:

a) le attività di analisi e valutazione e i progetti realizzati dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata di cui all'articolo 3;

b) lo stato di avanzamento degli interventi attivati dal Programma regionale di finanziamento previsto all'articolo 4, dedicando particolare attenzione agli esiti conseguiti da progetti e patti locali per la sicurezza;

c) le caratteristiche costitutive delle associazioni di volontariato per la sicurezza previste all'articolo 5; la durata e i contenuti dei percorsi formativi cui sono sottoposti i componenti di tali associazioni; la distribuzione e le modalità d'impiego dei volontari sul territorio regionale e gli effetti prodotti sul numero dei reati commessi e sulla sicurezza percepita dai cittadini;

d) il funzionamento dell'Unità di coordinamento organizzativo della polizia locale, di cui all'articolo 12, con particolare riguardo all'efficacia e alla velocità di azione dell'Unità nel far fronte alle situazioni di emergenza e alle richieste dei singoli enti locali;

e) l'organizzazione e le dotazioni dei Corpi di polizia istituiti dagli enti locali, verificando il rispetto degli standard minimi previsti in termini di unità operativa per abitante e la capacità di coordinare gli interventi di controllo del territorio.

2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti web della Regione.

3. In sede di prima applicazione la relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 dicembre 2010.

Le informazioni prodotte

La relazione dà ampio spazio alla descrizione degli adempimenti amministrativi in attuazione delle prescrizioni di legge. Poco spazio è dedicato alla descrizione dei risultati della politica, certo in ragione della fase di primo avvio degli interventi, di cui si attende ancora la rendicontazione, oltre che in mancanza dell'operatività dell'Osservatorio.

▪ **L'Osservatorio non è stato istituito (Rappresentata ipotesi di revisione della norma, forse non funzionale)**

▪ Si dà conto degli interventi attivati sotto il profilo finanziario-amministrativo, degli obiettivi di riferimento e dei soggetti coinvolti. Per gli esiti si attende la rendicontazione, tranne che per **Mare sicuro (v. box p. 3)** e **Overnight**.

▪ Per le caratteristiche costitutive si rinvia alla disciplina statale. Presenti dati sulla formazione dei volontari e informazioni sul loro impiego e sulla loro distribuzione (non quantitativa) sul territorio. Assente un'analisi dell'incidenza sul numero dei reati commessi. Assente una rilevazione sulla sicurezza percepita.

▪ **L'Unità non è ancora stata istituita (regolamento in fase di stesura)**

Si dà conto del finanziamento di progetti per acquisto dotazioni, potenziamento delle strutture e formazione del personale. Fornita integrazione via *e-mail*

▪ su situazione Corpi e Servizi di Polizia locale (enti, operatori, forme associate). Assente verifica su rispetto standard (*prorogato il termine per adeguamento*) e su capacità coordinamento interventi. **Emerso problema applicativo per distonia con previsioni l.r.1/2006.**

▪ La **relazione** è stata presentata **nei termini** con nota del 17 novembre 2010

I dati del progetto Mare sicuro

Convenzione (31.09.2009) per impiego di personale (10 unità) della Capitaneria di porto e mezzi nautici (1 per ciascuna località) in **attività di vigilanza demaniale e polizia marittima** per controllo aree critiche stagionali.

Soggetti: Regione, Direzione marittima di Trieste, Comuni di Duino Aurisina, Lignano Sabbiadoro, Muggia e Grado

Risorse regionali impiegate = **68.551 euro** di cui 35.000 a Direzione marittima (spese lavoro straordinario personale impiegato) e 33.551 a Lignano (spese per servizi logistici personale e approvvigionamento carburante di un mezzo nautico)

Controlli Direzione marittima	5198
- contestazioni amministrative	337
- notizie di reato	56
- unità da diporto assistite	36
- persone soccorse	109

Controlli polizia locale	
- sequestri amministrativi merce	363
- seq. penali merce contraffatta	63


L'adesione della Regione al progetto, che replica analoghi interventi realizzati nei due anni precedenti, è intervenuta in fase avanzata di svolgimento.

I Corpi e i Servizi di Polizia locale

La Direzione centrale competente ha integrato le informazioni contenute nella relazione (e-mail dd. 10.03.2011) con un prospetto recante i dati relativi all'istituzione dei Corpi e dei Servizi di Polizia locale. Il grafico 1, elaborato incrociando i dati forniti con i requisiti previsti dalla legge (art. 10), illustra la situazione in cui si trovano le Province e i Comuni della Regione rispetto ai principi organizzativi previsti (escluso per le unità operative il criterio della distinzione di legge fra lavoro a tempo indeterminato o a tempo parziale per indisponibilità dei dati). Per la popolazione degli enti si sono utilizzati i dati al 31.12.2009 disponibili sul sito web della Regione (elaborazione Servizio statistica da fonte ISTAT e Anagrafe).

I Corpi di polizia locale in forma associata sono 17 e solo in un caso (Pordenone e Roveredo in P.) è rispettato il criterio di 1 operatore ogni 1.000 abitanti. I Servizi di polizia locale in forma associata sono 33 e, parimenti, in un solo caso (Alta Valcellina) tale criterio è rispettato.

Grafico 1. Enti locali per struttura di Polizia locale e adeguatezza n. operatori



Qualità e rispondenza della relazione al mandato informativo

Qualità e rispondenza della relazione al mandato informativo della clausola valutativa sono i criteri che informano il parere del Comitato ai sensi dell'art. 150, c. 1, l.a) del Regolamento interno.

La qualità va intesa sia come **qualità della comunicazione** (facilità di lettura e fruibilità delle informazioni prodotte) che come **qualità sostanziale dei contenuti** (appropriatezza delle informazioni utilizzate e delle strategie analitiche impiegate per dare risposta ai quesiti della clausola).

Il secondo criterio relativo alla **rispondenza dei contenuti** della relazione **al mandato informativo** serve per giudicare l'eshaustività e congruenza delle risposte date rispetto ai quesiti contenuti nella clausola.